

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 6

Adunanza 29 gennaio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COSSANO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 23/2001 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 50 - 14413/2002

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Cossano Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 38-32038 del 14/02/1984 nonché di una successiva Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 44-20023 del 16/06/1997;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 19/12/2001 una Variante Parziale al P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 20/12/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal già citato settimo comma;

considerato che al Comune di Cossano Canavese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 636 abitanti nel '71; 569 nel '81; 528 nel '91; 541 nel '92; 541 nel '94; 539 nel '95; 539 nel '96; 538 nel 1997;
- trend demografico: in continuo, lento, regresso;
- superficie territoriale di 329 ettari, dei quali 115 appartenenti alla II^a classe di capacità d'uso dei suoli; il territorio è caratterizzato da 238 ettari destinati a frutticoltura e 70 ettari di aree boscate;
- risulta compreso nel Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della "*zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea*", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nel sistema di diffusione urbana dell'Eporediese individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 80, di Caravino, rispetto alla quale il P.T.C. indica un tracciato di circonvallazione in progetto, a sud dell'abitato;
- parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al Piano Regolatore Generale vigente:

- consentire l'utilizzazione di unità immobiliari aventi superficie pari o inferiore a 200 mq., poste in edifici abitativi o rurali esistenti e dotati di opere di urbanizzazione primaria;
- ridefinire la destinazione dell'area a servizi n. 13 destinata a "Scuola elementare" destinandola a "Scuola elementare e materna";
- riportare alla destinazione residenziale, denominata satura di antico impianto, un'area della superficie di mq. 675 destinata a Servizi Pubblici;
- variare la destinazione d'uso da residenziale satura di antico impianto a Servizi Pubblici di un'area della superficie di mq. 506;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/01/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare una osservazione, della quale si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la seguente osservazione al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Cossano Canavese, adottata con deliberazione C.C. n. 23 del 19/12/2001:

- a) in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone di un unico allegato tecnico costituito da una breve descrizione delle modifiche proposte e da stralci di elaborati grafici del P.R.G., in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

In particolare non è ammesso adottare solo gli stralci grafici delle parti che si intendono modificare, poiché così facendo si impedisce una esauriente lettura della Variante; tale indirizzo è confermato dalla sopra richiamata Circolare n. 12/PET che recita "*... dovranno essere prodotte: le Tavole del piano regolatore vigente che riportino gli ambiti che s'intendono modificare; le Tavole di piano regolatore modificate; Relazione illustrativa; Perizie o pareri che si rendono necessari*".

Si invita quindi il Comune a provvedere in tal senso, comunicando sin d'ora che non verranno più prese in esame delle Varianti parziali prive dei requisiti sopra evidenziati, le quali se approvate rimangono tuttavia inficiate e impugnabili per vizio di forma;

- b) è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto occorre precisare se la trasformazione di area a servizi in area residenziale saturata di antico impianto (intervento "2b") ed i relativi interventi "*di ristrutturazione edilizia con possibilità di 3 piani fuori terra (3A) per l'edificio verso piazza e 2 piani fuori terra (2A) per l'edificio interno*" ammessi possono comportare incremento della capacità insediativa del Piano. In caso affermativo, occorre altresì dimostrare il raggiunto esaurimento della suddetta capacità insediativa a seguito del quale è possibile l'applicazione dell'incremento consentito dal comma sette dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Cossano Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba